

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI E DEL SERVIZIO LAVANDERIA**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'attività, l'accesso e la partecipazione economica degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, del Servizio fornitura pasti e del Servizio Lavanderia nell'ambito dei principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e dallo Statuto del Comune di \_\_\_\_\_, dell'Ambito Distrettuale n. 4.4 di Codroipo, fra cui in particolare:

- art. 2 e 32 della Costituzione
- Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
- Legge 18 agosto 2000, n. 267
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia 1988, n. 33
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 06

## ***Servizio di Assistenza Domiciliare***

## **Art. 2**

### **Finalità e obiettivi del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non siano in grado – anche temporaneamente – di far fronte alle esigenze personali e domestiche.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazioni di difficoltà, favorendone, per quanto possibile, la permanenza all'interno del proprio ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentano, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali.

In questo senso va inteso come un servizio di sostegno alla persona e alla famiglia, che interessa trasversalmente tutte le fasce d'età e categorie di bisogno, pur riconoscendo un maggior peso alla popolazione anziana in genere e ai cittadini (minori e adulti inabili) che, a causa dell'insorgenza o l'aggravamento di una condizione di dipendenza, risultino a rischio di ricovero.

## **Art. 3**

### **Destinatari**

Sono destinatari potenziali del Servizio di Assistenza Domiciliare le persone residenti in difficoltà per ridotta autonomia personale, ed in particolare:

- gli anziani, soli o in famiglia;
- le persone con situazioni di disabilità, invalidità o disturbi del comportamento;
- le persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale;
- le famiglie con minori in situazione di disagio sociale.

I servizi a favore di persone non residenti, che necessitano di interventi di assistenza urgente, possono essere erogati compatibilmente con le risorse economiche e organizzative destinate al servizio e in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti nel territorio comunale.

Nel caso di interventi resi a persone non residenti, spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza, previamente informato (ai sensi dell'art. 4 c.4 della L.R. n. 6/2006).

#### **Art. 4** **Prestazioni socio assistenziali erogabili**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni socio – assistenziali, comunque previste dal Piano Assistenziale Individualizzato:

- **cura della persona**
  - igiene alla persona (in bagno, a letto,..)
  - aiuto alzata e/o messa a letto
  - aiuto vestizione/svestizione
  - aiuto assunzione/somministrazione pasti/colazioni
  - prestazioni igienico sanitarie di semplice esecuzione
  - accompagnamento per esigenze sanitarie
  - trasporto per esigenze sanitarie
- **governo della casa**
  - pulizia e riordino alloggio
  - rifacimento letto e cambio biancheria
  - lavaggio e stiratura biancheria
  - preparazione pasti
  - consegna pasti confezionati
  - spese e rifornimenti vari
- **vita di relazione**
  - accompagnamento per esigenze socio assistenziali
  - trasporto per esigenze socio assistenziali
  - promozione e sostegno per l'accesso all'attività di socializzazione
- **attivazione di collaborazioni**
  - figure parentali e sociali
  - figure sanitarie
  - disbrigo di pratiche varie
- **attività informativa/formativa**
  - attività informativa all'utente
  - attività informativa al nucleo/care giver
  - formazione/supporto all'utente
  - formazione/supporto al nucleo/care giver
- **monitoraggio/sorveglianza**

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso**

Il cittadino o coloro che agiscono per suo conto presentano domanda di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare al Servizio Sociale dei Comuni presso la sede periferica ubicata nel proprio Comune, fatte salve le situazioni di cui all'art. 3 c. 1, compilando l'apposito schema di domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e alle disposizioni di cui all'ALL. A) parte integrante del presente Regolamento.

La domanda del richiedente e la correlata Dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 196/2003 (Trattamento dei dati personali).

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro eventuale elemento utile ad individuare l'effettiva situazione del richiedente e/o del suo nucleo familiare con particolare riguardo allo stato di non autosufficienza o inabilità.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza semestrale a partire dal primo gennaio o dal primo luglio seguenti alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.

## **Art. 6**

### **Valutazione domande di ammissione**

L'assistente sociale responsabile del caso competente per territorio istruisce le domande, effettuando una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinare lo stato di bisogno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della rete dei servizi alla popolazione anziana e di quelle familiari, amicali e del volontariato, l'assistente sociale formula idoneo Piano Assistenziale Individualizzato che viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere erogato dal lunedì alla domenica.

In caso di assoluta eccezionalità ed in presenza di rilevate situazioni di urgenza, evidenziate dal servizio competente, sarà possibile procedere all'avvio del servizio a prescindere:

- dalla sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato,
- dalla valutazione della situazione economica

comunque effettuate successivamente entro 60 giorni dall'avvio del servizio.

Qualora il bisogno rilevato evidenzi la necessità di valutazione multidimensionale, sarà cura dell'assistente sociale inviare segnalazione al Distretto Sanitario ai fini di adeguata valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.). La definizione del Piano di Assistenza Individualizzato da parte di tale soggetto potrà comportare eventuale ridefinizione delle modalità attuative del Servizio di Assistenza Domiciliare.

#### **Art. 7**

#### **Requisiti per l'accesso al servizio domiciliare**

Qualora il Servizio non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, dovrà esser data priorità a:

- 1) persone, prioritariamente anziane sole, con ridotta capacità di autosufficienza e con patologie che comportano un elevato carico assistenziale;
- 2) nuclei familiari in cui è inserita la persona anziana non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altri anziani;
- 3) nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio socio assistenziale, legati anche ai rischi riguardanti minori presenti nel nucleo stesso;
- 4) utenti che presentino precarie condizioni di salute;
- 5) disagio o vere e proprie patologie imputabili principalmente alla solitudine o per le quali la solitudine incide in modo rilevante.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito ISEE meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una eventuale lista di attesa. L'eventuale graduatoria potrà all'occorrenza essere predisposta tenendo presente anche i criteri di priorità per l'accesso al servizio di cui al presente articolo.

L'inserimento in lista di attesa non costituisce di per sé diritto all'attivazione del servizio; in tal caso la domanda di accesso verrà evasa subordinatamente all'effettiva disponibilità valutata in termini di presenza di personale, di fasce orarie e compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

#### **Art. 8**

#### **Modifiche e sospensioni del Piano di Assistenza Individualizzato**

Il Piano Assistenziale Individualizzato è operativo a seguito dell'accettazione da parte del richiedente.

L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali o in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito o da chi ne fa le veci al Servizio sociale del Comune.

L'operatività potrà venire altresì sospesa qualora non venga data attuazione da parte del sottoscrittore, del Piano di Assistenza Individualizzato.

Il Piano Assistenziale Individualizzato è altresì aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano Assistenziale Individualizzato aggiornato, viene comunicato al richiedente.

Le prestazioni indicate nel Piano Assistenziale Individualizzato vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori del Servizio Assistenza Domiciliare

Il Piano Assistenziale Individualizzato può essere modificato anche nel caso in cui i bisogni dell'assistito vengano valutati dall'Unità di Valutazione Distrettuale di riferimento.

## **Art. 9 Personale**

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

Assistente sociale che ha funzioni di :

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o volontari, supervisione agli operatori, partecipazione all'U.V.D.)

Assistente domiciliare che ha le funzioni di :

- eseguire i singoli interventi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate;
- segnalare le particolari necessità dell'utente;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica;

Altre figure previste dalla normativa di settore.

## **Art. 10 Partecipazione degli utenti agli oneri di gestione del servizio - Quota di contribuzione – Aggiornamento delle tariffe**

La partecipazione degli utenti è determinata moltiplicando il numero di ore di intervento per la tariffa massima riproporzionata all'ISEE indicatore.

L'Ente Gestore introita la compartecipazione agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, **il nucleo familiare di riferimento è il nucleo familiare di base stabilito dalla legge (famiglia anagrafica – art. 4 DPR n. 223/1989).**

Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito, il coniuge, il convivente more uxorio e gli altri membri della famiglia anagrafica.

Le soglie I.S.E.E. per la determinazione della tariffa di compartecipazione personalizzata sono definite nell'ALL. A) parte integrante del presente Regolamento.

La quota di contribuzione mensile viene determinata moltiplicando la tariffa di contribuzione unitaria personalizzata per il numero delle ore fruita.

## **Art. 11 Riscossione della quota di partecipazione ed eventuale interruzione dell'intervento assistenziale**

La riscossione delle quote contributive è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore e portate a conoscenza del cittadino.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di due giorni da quello previsto per la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, sarà cura del Servizio Sociale dare opportuna informazione al Comune di riferimento, proponendo l'eventuale sospensione del servizio o l'esonero dal pagamento di suddetta quota, salve e riservate tutte le azioni esperibili da parte del gestore per la tutela del credito.

### ***Servizio Fornitura Pasti Caldi***

#### **Art. 12**

In presenza di persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti non in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Ente, mediante consegna a domicilio.

Il servizio pasti caldi viene prestato dal lunedì al sabato. Il sabato e i giorni precedenti i festivi i pasti vengono consegnati in misura doppia.

Il menù offerto prevede la possibilità di diete personalizzate, in caso di patologie certificate.

E' competenza del servizio sociale la decisione in merito all'ammissione al servizio e alla formulazione ed all'aggiornamento del Piano di Assistenza Individualizzato.

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, il nucleo familiare di riferimento per l'individuazione del valore ISEE utile a determinare la Quota di partecipazione dell'utente ai costi del servizio, il criterio proporzionale per il calcolo della tariffa di partecipazione personalizzata, la decorrenza degli effetti della presentazione di nuove dichiarazioni sostitutive uniche in sostituzione di quelle già presentate e non ancora venute a termini di vigenza, le soglie I.S.E.E. per la determinazione della quota personalizzata, valgono le norme del presente regolamento inerenti il Servizio Assistenza Domiciliare.

La quota di contribuzione mensile viene determinata moltiplicando la tariffa di contribuzione unitaria personalizzata per il numero di pasti fruiti.

Eventuali sospensioni anche giornaliere del servizio potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo delle ore otto e trenta del giorno di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si richiede la sospensione.

### ***Servizio Lavanderia***

#### **Art. 13**

Il servizio di lavanderia comprende il lavaggio, la stiratura di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il servizio lavanderia del Comune o suo delegato, qualora sia esistente e qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto dell'attrezzatura necessaria per provvedervi adeguatamente.

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, valgono le norme del presente regolamento inerenti il Servizio Assistenza Domiciliare.

La Quota di partecipazione al costo del servizio (considerata sulla base del costo effettivo dell'intervento (valutati i costi di gestione ed attrezzature) è attribuita all'utente in base al numero degli interventi settimanali – mensili effettuati.

#### **Art. 14 Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati controlli secondo i criteri e le modalità individuate con apposito atto dell'Ente gestore e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Ente Gestore, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, potrà essere immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta salva l'Azione di rivalsa dell'Ente Gestore per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

### **Art. 15 Abrogazioni**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative alle modalità di accesso ai servizi di assistenza domiciliare pasti caldi e lavanderia, precedentemente approvate.

### **Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.

### **Art. 17 Norma transitoria**

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico del servizio di assistenza domiciliare, del servizio pasti caldi .

Ai beneficiari del servizio di assistenza domiciliare e del servizio pasti caldi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano in carico, verrà richiesta, per il periodo 01.01.2008 – 31.03.2008, una quota di compartecipazione oraria pari all'anno precedente.

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA (I.S.E.E.) PER L'ACCESSO A  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
SERVIZIO DI FORNITURA PASTI**

Nella determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente vanno considerati:

- a) il nucleo familiare di appartenenza del richiedente
- b) l'indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (ISR)
- c) il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (ISP)
- d) il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/1998 modificata dal D.Lgs. 130/2000 (NF)

**IL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA**

Premesso che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs 109/1998 come modificato dal D.Lgs 130/2000 ed integrato dal DPCM del 18/05/2001 (GU n. 155/2001) questo è composto da :

- il richiedente il servizio;
- i soggetti con i quali convive (famiglia anagrafica – art. 4 DPR n. 223/1989) alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4 D.Lgs n. 109/1998, modificato dal D.Lgs 130/2000, recepito dal DPCM 221/1999 modificato dal DPCM 242/2001, integrato dal DPCM del 18.05.2001 (GU n. 155/2001).

**INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE  
DI APPARTENENZA**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei :

1. **Redditi complessivi ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza**, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o ultimo certificato sostitutivo, al netto dei redditi agrari di cui all'art. 2135 c.c., o dall'ultima certificazione del soggetto erogatore e comprensivo di :
  - Reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia – lavoratori frontalieri art. 38 co.3 Legge n. 146/1998;
  - Proventi di attività agricole, per le quali vi è l'obbligo di dichiarazione IVA, determinate come base per l'imponibile IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
2. **Rendimento del patrimonio mobiliare del nucleo** (BOT, CCT, BTP, azioni di Società, Depositi, Certificati di deposito, ecc.) ottenuto moltiplicando il valore dell'intero patrimonio mobiliare per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, come previsto dall'art. 3, co.1-2-3, del DPCM n. 221/1999.

L'indicatore della situazione reddituale del nucleo (ISR) si ottiene togliendo dalla somma, come sopra determinata, la seguente detrazione:

- Il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di euro 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

**INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DI  
APPARTENENZA**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del

- **Patrimonio immobiliare:**



somma del valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di euro 51.645,69.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

- **Patrimonio mobiliare:**

somma dei valori mobiliari in senso stretto (BOT, CCT, BTP, depositi, Certificati di deposito, Fondi di investimento, Azioni di società), le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza, al netto della franchigia, fino a concorrenza, di euro 15.493,71.

**L'indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo (ISP) è pari alla somma come sopra ottenuta.**

### COME SI CALCOLA L'I.S.E.E.

L'indicatore della situazione economica equivalente, I.S.E.E., è calcolato come rapporto tra l'I.S.E. (indicatore della situazione economica) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza sulla base della composizione quantitativa e qualitativa del nucleo familiare (NF):

$$\text{I.S.E.E.} = \text{I.S.E.} / \text{parametro NF}$$

Dove per I.S.E. si intende la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale:

$$\text{I.S.E.} = \text{I.S.R.} + 20\% \text{ ISP}$$

### LA SCALA DI EQUIVALENZA

**Tabella 2 del D.Lgs. 109/1998 modificato dal D.Lgs.130/2000**

n. dei componenti	parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992, o di invalidità superiore a 66%
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

## SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

### DEFINIZIONE SOGLIE

<b><u>Soglia Minima</u></b> E' il Valore ISEE da cui viene calcolata la compartecipazione del Cittadino.	€ 5.000,00
<b><u>Soglia Massima</u></b> E' il Valore ISEE dal quale la compartecipazione richiesta è pari al costo del servizio	€ 35.000,00

La Tariffa Massima e la Tariffa Minima sono definite dall'Amministrazione comunale considerando il Costo orario complessivo del servizio.

Il Costo orario complessivo del servizio è determinato dall'analisi dei costi rilevata dagli uffici dell'Ente Gestore.

La compartecipazione dell'utenza (tariffa utenza) è proporzionale all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Al di sotto della Soglia Minima il Cittadino non compartecipa al costo del servizio.

Dalla Soglia Minima la compartecipazione del Cittadino cresce in modo proporzionale fino a raggiungere il Tariffa Massima in corrispondenza della Soglia Massima.

Il Cittadino che presenta una certificazione I.S.E.E. superiore alla Soglia Massima, non accede di norma al servizio. Qualora il Servizio Sociale ritenga opportuno erogare il servizio, il Cittadino è tenuto a corrispondere la Tariffa Massima.

Il Cittadino ammesso al servizio che si avvale della facoltà di non presentare la dichiarazione I.S.E.E. è tenuto a corrispondere la Tariffa Massima.

La compartecipazione dovuta dal Cittadino viene richiesta mensilmente. Qualora l'importo mensile dovuto risulti inferiore a € 20,00, lo stesso verrà cumulato fino a raggiungimento di suddetto importo e addebitato nei mesi successivi. Se, a conclusione del servizio, la somma complessivamente dovuta dovesse risultare comunque inferiore a € 20,00 la stessa non verrà richiesta.

In casi di assoluta eccezionalità si potrà prescindere dalla valutazione della situazione economica in quanto trattasi di interventi rientranti altresì in progetti sociali individuali caratterizzati da difficoltà socioeconomica evidenziate dal servizio competente.

## SERVIZIO PASTI

### DEFINIZIONE SOGLIE

<b><u>Soglia Minima</u></b> E' il Valore ISEE da cui inizia la compartecipazione proporzionale dell'Utente. Da 0 alla Soglia Minima viene applicata la Tariffa Minima definita dall'Amministrazione comunale	€ 5.000,00
<b><u>Soglia Massima</u></b> E' il Valore ISEE dal quale la compartecipazione richiesta è pari al costo del servizio	€ 35.000,00

La Tariffa Massima e la Tariffa Minima sono definite dall'Amministrazione comunale considerando il Costo complessivo del servizio.

Il Costo complessivo del servizio è determinato dall'analisi dei costi rilevata dagli uffici dell'Ente Gestore.

La compartecipazione dell'utenza (tariffa utenza) è proporzionale all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Al di sotto della Soglia Minima il Cittadino è tenuto a compartecipare con la Tariffa Minima.

Dalla Soglia Minima la compartecipazione del Cittadino cresce in modo proporzionale fino a raggiungere il Tariffa Massima in corrispondenza della Soglia Massima.

**Il Cittadino che presenta una certificazione I.S.E.E. superiore alla Soglia Massima, non accede di norma al servizio. Qualora il Servizio Sociale ritenga opportuno erogare il servizio, il Cittadino è tenuto a corrispondere la Tariffa Massima.**

**Il Cittadino ammesso al servizio che si avvale della facoltà di non presentare la dichiarazione I.S.E.E. è tenuto a corrispondere la Tariffa Massima.**

**La compartecipazione dovuta dal Cittadino viene richiesta mensilmente. Qualora l'importo mensile dovuto risulti inferiore a €. 20,00, lo stesso verrà cumulato fino a raggiungimento di suddetto importo e addebitato nei mesi successivi. Se, a conclusione del servizio, la somma complessivamente dovuta dovesse risultare comunque inferiore a € 20, la stessa non verrà richiesta.**

**In casi di assoluta eccezionalità si potrà prescindere dalla valutazione della situazione economica in quanto trattasi di interventi rientranti altresì in progetti sociali individuali caratterizzati da difficoltà socioeconomica evidenziate dal servizio competente.**

## **SERVIZIO LAVANDERIA**

**Il Servizio non è assoggettato ad I.S.E.E.**

**La quota di compartecipazione consiste in una tariffa fissa definita sulla base del costo effettivo dell'intervento.**

**Il Cittadino corrisponde l'importo sulla base degli interventi settimanali o mensili effettuati.**